



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANGIALAVORI, RONZULLI, GALLIANI, MOLES, SCHIFANI, MALLEGNI, TESTOR, MINUTO, GIAMMANCO, TOFFANIN, GALLONE, BARBONI, DAMIANI, PAPTHEU, BIASOTTI, FANTETTI, ALDERISI, MASINI e AIMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2018

Istituzione del Consorzio Costa degli Dei

ONOREVOLI SENATORI. — La cosiddetta Costa degli Dei include molti comuni della provincia di Vibo Valentia, con storia, peculiarità e vocazione omogenea. In passato la loro base economica era costituita dall'agricoltura.

A partire dagli anni Settanta, il turismo ha cambiato le sorti di questi comuni ed è proprio questo settore la principale ancora economica dell'area.

Si tratta, tuttavia, di realtà che per le dimensioni territoriali ovvero per l'enorme carico urbanistico che sopportano non riescono a far fronte con risorse proprie alla necessaria e indifferibile manutenzione straordinaria. Situazione aggravata da un contesto amministrativo provinciale che non ha più la capacità economica di assumersi le proprie responsabilità.

Negli ultimi quarant'anni le strutture ricettive si sono moltiplicate in maniera considerevole. Per amore di verità, bisogna aggiungere, in alcuni casi, anche in modo disordinato e caotico e senza il rispetto degli *standard* urbanistici appropriati.

A titolo esemplificativo la rupe di Tropea, una meraviglia della natura, rischia di sgretolarsi e di finire letteralmente a mare se non si interverrà tempestivamente sulle opere di urbanizzazione primaria della città. Il carico urbanistico che sopporta la città ha infatti mandato in *tilt* il sistema idrico-fognario con infiltrazioni e perdite che da anni, senza soluzione di continuità, trivellano incessantemente il sottosuolo compromettendo giorno dopo giorno la stabilità della massa di arenaria su cui sorge la perla del Tirreno.

Fortunatamente l'area conserva un fascino unico nel panorama nazionale tant'è che è

Tropea la città calabrese più conosciuta al mondo e i comuni della Costa degli Dei meta costante di tanti turisti nazionali e stranieri

Le sue potenzialità, tuttavia, non sono state pienamente utilizzate. E ciò per vari motivi. Innanzitutto per la sussistenza di strutture e infrastrutture che non risultano al passo coi tempi: in modo particolare, i collegamenti risultano difficili e inadeguati. Le strade, ad esempio, soffrono di un degrado che a tratti sembra inarrestabile e il repentino sviluppo del territorio non ha viaggiato di pari passo con lo sviluppo delle strutture pubbliche; per cui, esso richiede interventi di armonizzazione territoriale e cioè la realizzazione di opere volte a rendere efficaci i principi basilari di ogni offerta turistica: servizi e accoglienza.

Occorre rimarcare che l'area in questione costituisce un pilastro economico della Calabria, per cui un suo rafforzamento avrebbe benefici effetti su tutta la regione. Il patrimonio naturalistico marino e quello circostante rappresentano una risorsa locale, regionale e nazionale di primo livello che merita ampia valorizzazione.

Purtroppo la presenza di molti siti industriali dismessi è incompatibile con un'offerta turistica moderna e funzionale. Il loro recupero è un tassello non secondario in tale progetto di crescita e di sviluppo.

Con il presente disegno di legge si prevede l'istituzione del Consorzio Costa degli Dei, quale ente morale, con l'obiettivo di potenziare le strutture e le infrastrutture territoriali, tutelare l'ambiente costiero e quello circostante alle aree marine eccetera.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera, che rientrano nell'area marina denominata Costa degli Dei, sono costituiti in consorzio, denominato Consorzio Costa degli Dei, di seguito «Consorzio».

Art. 2.

1. Il Consorzio è un ente morale ed ha la durata di venti anni, prorogabili per una sola volta a richiesta dei consorziati.

2. Lo statuto del Consorzio, adottato ai sensi dell'articolo 7, entra in vigore previa approvazione dei consigli comunali. In esso sono indicati: finalità, organi rappresentativi e relativi compensi, attribuzioni, quote consortili, norme regolamentari.

Art. 3.

1. Gli organi del Consorzio sono i seguenti:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo,
- c) il presidente;
- d) il direttore tecnico.

2. L'assemblea nomina il segretario e il consiglio direttivo nomina il personale.

3. Agli organi di cui al comma 1, ad eccezione del direttore tecnico, non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione ove previsto, nel rispetto

delle disponibilità finanziarie e delle limitazioni previste dallo statuto.

Art. 4.

1. I rappresentanti del Consorzio sono eletti dai consigli comunali. Il loro numero è fissato dallo statuto che prevede la presenza di almeno un componente della minoranza.

Art. 5.

1. Il Consorzio persegue i seguenti obiettivi:

a) potenziamento delle strutture e delle infrastrutture territoriali con particolare riferimento al sistema stradale;

b) valorizzazione di tutti gli elementi culturali materiali e immateriali presenti in tale area;

c) tutela dell'ambiente costiero e di quello circostante alle aree marine;

d) adozione di iniziative per rendere più accoglienti i comuni che fanno parte del Consorzio, mediante un processo di ammodernamento di centri abitati, e in particolare di piazze, parchi e borghi;

e) definizione delle zone d'interesse archeologico, botanico e faunistico da tutelare;

f) realizzazione delle opere necessarie per gli ulteriori sviluppi nei settori più consoni alla vocazione dell'area e in particolare in quelli dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria;

g) realizzazione di interventi, di concerto con i comuni interessati, per il disinquinamento, la riconversione di aree industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali.

Art. 6.

1. I comuni inclusi nel Consorzio contribuiscono alle finalità previste dalla presente

legge secondo quote fisse annuali rapportate ai propri bilanci, secondo quanto sancito dallo statuto.

2. Ciascun comune concorre, altresì, alle spese consortili in relazione e in proporzione all'incidenza dei benefici ricevuti.

3. Lo Stato, negli anni di durata del Consorzio, eroga annualmente un contributo di 15 milioni di euro.

Art. 7.

1. Con legge della regione Calabria sono adottati lo statuto del Consorzio nonché le ulteriori disposizioni necessarie per la funzionalità dello stesso.

Art. 8.

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

€ 1,00